



# Comune di Giffone

Città Metropolitana di Reggio Calabria

<b>COPIA</b>	<b>DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 3/04/2024</b>
<b>OGGETTO</b>	<b>CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ESERCIZIO 2024</b>

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno 03 del mese di aprile 2024 alle ore 15.12 nella sala delle adunanze del Comune di Giffone, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Sig.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE (SI - NO)
DAISY SIMARI	Presidente del Consiglio	SI
ANTONINO ALBANESE	Sindaco	SI
FRANCESCO ANTONIO SIBIO	Consigliere	NO
DOMENICO CUTRI'	Consigliere	SI
ANTONINO MANDAGLIO	Consigliere	SI
BRUNO VALENZISI	Consigliere	SI
TEODORO SPANO'	Consigliere	SI
ANTONELLA JACONIS	Consigliere	SI
ARISTODEMO ALVARO	Consigliere	NO
GIOVANNA CARTOLANO	Consigliere	NO
DANIELE CRISPO	Consigliere	NO

Presenti: 7 Assenti: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Carmelo Impusino, con funzioni di verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati acquisiti i pareri allegati.

Sul punto di cui all'oggetto relaziona il Sindaco e si procede alla conferma delle aliquote dell'anno 2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è*

*dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 in data 24/05/2023, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2020, è stato previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 9 in data 24/05/2023 con la quale è stato confermato per l'anno 2023, il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2024/2026;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, **confermare** l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari **allo 0,80%**;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

con voti favorevoli unanimi dei n. 7 consiglieri presenti, e n. 4 assenti

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, **la conferma dell'aliquota** dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024 pari **allo 0,80%**;
2. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi dei n. 7 consiglieri presenti, e n. 4 assenti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA, AMMINISTRATIVA (ARTT. 49, CO. 1, E 147 BIS, CO. 1, DECR. LEG.VO 267/2000)  IL RESPONSABILE DELL'AREA f.to Dott.ssa Valentina Giovinazzo	PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE, (ARTT. 49, CO. 1, E 147 BIS, CO. 1, DECR. LEG.VO 267/2000)  IL RESPONSABILE DELL'AREA f.to Dott.ssa Valentina Giovinazzo
---	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to: Dott.ssa Daisy Simari

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dr. Carmelo Impusino

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albopretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giffone, lì

IL MESSO COMUNALE

---

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la su-estesa deliberazione:

È stata pubblicata all'Albo pretorio, giusta attestazione del Messo comunale, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.

È divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del Decr. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 (trascorsi diecigiorni dalla pubblicazione).

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

Giffone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: AVV. CARMELO IMPUSINO